

## LA GIUNTA

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 146 del 22/11/2005 ha approvato la proposta di legge per l'istituzione del "Parco Fluviale di Cuneo";
- la Regione Piemonte con Legge Regionale n. 3 del 19/02/2007 ha istituito il "Parco Fluviale Gesso e Stura" individuando il Comune di Cuneo come Ente gestore;
- con deliberazione n. 120 del 24.04.2007 la Giunta Comunale, ha disposto che le funzioni di direzione ed amministrazione del Parco fluviale Gesso e Stura vengano direttamente esercitate dal Comune di Cuneo tramite il proprio Settore Ambiente e Mobilità;
- con richiesta prot. 44500 in data 10/08/2007, trasmessa in data 07/09/2007 al Settore Ambiente e Mobilità per il parere di competenza, è stata presentata denuncia di inizio attività dalla società Eden FARM srl per la realizzazione di una staccionata nella zona denominata Tetto Bruciato;
- la denuncia di inizio attività citata ricade nell'area del "Parco Fluviale Gesso e Stura" e precisamente in area di salvaguardia di cui all'art. 9 della citata legge;

Considerato che l'intervento ricade nell'area di salvaguardia del Parco Fluviale Gesso e Stura di cui alla L.R. 3/2007;

Considerato quindi che l'intervento rientra nel perimetro del Parco fluviale inseribile nel Piano d'area, da predisporre entro diciotto mesi dalla istituzione del Parco fluviale Gesso e Stura e che nelle disposizioni finali e transitorie art. 14, 1° comma è previsto che "Fino all'approvazione del Piano d'area, l'autorizzazione o la concessione comunale per gli interventi di modificazione dello stato dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge è rilasciata tenendo in considerazione le finalità istitutive".

Ritenuto che l'intervento non è in contrasto con le finalità istitutive del Parco fluviale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31.01.2007 di approvazione del bilancio di previsione 2007 e del bilancio revisionale e programmatico 2007-2009;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 13.02.2007 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2007;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 10.04.1998, assunta con i poteri di cui all'art. 32 della legge 142/90, modificato con deliberazione consiliare n. 158 del 29.11.2000 e da ultimo con deliberazione consiliare n. 114 del 26.10.2004 ed entrato in vigore l'8 dicembre 2004;

Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, Dr. Pietro Pandiani, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge

**DELIBERA**

- 1) di dare atto che la denuncia di inizio attività citata nelle premesse ricade nell'area di salvaguardia del Parco Fluviale Gesso e Stura di cui alla L.R. 3/2007;
- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 14, 1° comma, della legge Regionale 3/2007, l'intervento è ammissibile, non essendo in contrasto con le finalità istitutive del Parco fluviale;
- 3) di dare atto che, responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento, è il funzionario responsabile del Settore Ambiente e Mobilità, dott. Ing. Luca Gautero.

**LA GIUNTA**

Visto l'art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere,

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge,

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.